

R E L A Z I O N E
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE
E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE
(Anno 2000)

PREMESSA

L'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 — T.U. delle norme di legge in materia valutaria prevede che:

“Il Comando generale della Guardia di Finanza, l'Ufficio Italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro del tesoro entro il 1° marzo dell'anno successivo: Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al parlamento nei trenta giorni successivi”.

Il complesso normativo relativo alla prevenzione e all'accertamento delle infrazioni valutarie risulta allo stato attuale profondamente modificato rispetto a quello vigente all'epoca dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 148/88.

La liberalizzazione delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero, disposta nel corso degli anni '90 ha eliminato, sotto il profilo valutario, l'area della fenomenologia illecita.

Nel frattempo, peraltro, alcuni provvedimenti legislativi hanno utilizzato, per sanzionare le relative infrazioni, il sistema normativo e procedurale di cui al citato d.P.R. n. 148/1988, cosicchè oggi la relazione ex art. 40 copre fattispecie illecite che, pur essendo perseguite con gli strumenti predisposti per la materia valutaria, non rientrano di fatto nella previsione dello stesso art. 40.

Attualmente tali fattispecie illecite comprendono:

- a) le violazioni delle norme disciplinanti, sotto il profilo del monitoraggio fiscale, la circolazione transfrontaliera di capitali;
- b) le violazioni degli embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche come ad esempio quelli stabiliti nei confronti della Libia e degli Stati della ex Jugoslavia;
- c) le violazioni relative alla mancata comunicazione valutaria statistica.

Nello stesso senso sono sostanzialmente orientati la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi e la Guardia di finanza i cui rapporti si uniscono in copia (all. 1-2-3), nonché il Ministero delle attività produttive, che ha confermato l'avviso espresso per la relazione dello scorso anno, come risulta dalla lettera del 5 scorso anch'essa unita in copia (all. 4).

Ciò premesso, si riportano i dati concernenti l'attività sanzionatoria svolta da questo Ministero con riguardo alle violazioni di cui sopra.

A. CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI (D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 125)

1. Normativa

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, in attuazione della direttiva 91/308/CEE, ha introdotto alcune modifiche alla normativa in materia di circolazione transfrontaliera di capitali.

In particolare, è previsto che i trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.).

La dichiarazione viene depositata presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio, se si tratta di passaggi extracomunitari, mentre se si tratta di passaggi intracomunitari, la dichiarazione va depositata presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di Finanza, nelle 48 ore successive all'entrata o nelle 48 ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.

Copia delle dichiarazioni vengono spedite all'U.I.C. entro la fine del mese successivo a quello di deposito: I dati possono essere inviati tramite canali informatici e sono utilizzati dall'U.I.C. per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto.

Per l'accertamento delle violazioni delle sopra citate disposizioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le norme del titolo II, capi I e II del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 — T.U. delle norme di legge in materia valutaria.

Il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza al controvalore di venti milioni di lire, sono soggetti a sequestro nel limite del 40% dell'importo in eccedenza, o senza tale limite se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati.

L'accertamento delle violazioni è affidato ai nuclei della Guardia di Finanza, agli uffici doganali e all'Ufficio Italiano dei Cambi.

2. Violazioni accertate

Gli organi verbalizzanti inviano, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 148/88, gli atti concernenti gli accertamenti eseguiti soltanto all'U.I.C. il quale, a sua volta, effettuati i prescritti adempimenti, li trasmette a questo Ministero.

Nel corso del 2000 i contesti definiti con accertamento delle violazioni contestate ed irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie sono stati complessivamente n. 142, così suddivisi:

RESIDENTI	NUMERO	VIOLAZIONE	SANZIONE
ESPORTAZIONE VERSO PAESE EXTRACOMUNITARIO	46	LIT. 57.142.743.818	LIT. 12.052.679.000
ESPORTAZIONE VERSO PAESE COMUNITARIO	15	LIT. 24.703.926.368	LIT. 112.494.000
IMPORTAZIONE DA PAESE EXTRACOMUNITARIO	32	LIT. 15.747.980.142	LIT. 1.308.218.000
IMPORTAZIONE DA PAESE COMUNITARIO	8	LIT. 5.950.677.499	LIT. 454.075.000
TOTALE	101	LIT. 103.545.327.827	LIT. 13.927.466.000

NON RESIDENTI	NUMERO	VIOLAZIONE	SANZIONE
IMPORTAZIONE DA PAESE EXTRACOMUNITARIO	30	LIT. 3751.456.440.778	LIT. 2.652.496.000
IMPORTAZIONE DA PAESE COMUNITARIO	2	LIT. 258.099.138	LIT. 64.525.000
ESPORTAZIONE VERSO PAESE EXTRACOMUNITARIO	8	LIT. 2.429.528.013	LIT. 588.020.000
ESPORTAZIONE VERSO PAESE COMUNITARIO	1	LIT. 42.900.000	LIT. 10.725.000
TOTALE	41	LIT. 3754.186.967.929	LIT. 3.315.766.000

Per n. 22 contesti è stato emesso decreto di non luogo a procedere per insussistenza della violazione.

B. EMBARGO NEI CONFRONTI DI STATI SOTTOPOSTI A SANZIONI ECONOMICHE

1. Normativa

In attuazione dei regolamenti CEE n. 1432/92 e n. 990/93 che proibivano il commercio tra la CEE e le repubbliche di Serbia e Montenegro, con D.L. 6.6.92, n. 305 e successivamente con D.L. 18.05.93, n. 144 (quest'ultimo convertito con legge 16.07.93, n. 230) venivano introdotti i divieti per i soggetti residenti di intrattenere rapporti diretti o indiretti di natura finanziaria o commerciale con qualunque ente o impresa pubblica o privata avente sede giuridica, amministrativa o di fatto in dette Repubbliche:

La violazione di tali divieti comportava l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

Lo stato di embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e Montenegro è cessato nel dicembre del 1996.

Analoga situazione di embargo è tuttora esistente nei confronti della Libia per effetto del D.L. 30.05.94, n. 324 convertito con legge 27.07.94 n. 472.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede questo Ministero con la stessa procedura prevista dal D.P.R. 148/88 per le violazioni valutarie.

2. Sanzioni irrogate

Nel corso del 2000 sono stati definiti n. 10 contesti per un importo di circa 30 miliardi di lire di cui n. 6 con l'applicazione di sanzioni pecuniarie per complessivi 7.100.000.000 e n. 4 con il proscioglimento degli incolpati per insussistenza della violazione.

C. COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA

1. Normativa

Il D. Lgs. 6.8.89, n. 323 impone ai soggetti residenti, nel quadro della completa liberalizzazione valutaria, di fornire all'U.I.C. adeguate informazioni delle operazioni compiute con l'estero per importo superiore a 20 milioni di lire.

La violazione di detto obbligo è punita con sanzione pecuniaria irrogabile da questo Ministero nelle seguenti misure:

- da lire 400 mila a lire 4 milioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
- da lire 1 milione a lire 10 milioni per le violazioni da parte di enti e società.

Anche in questo caso, il procedimento di accertamento delle violazioni è quello previsto dal D.P.R. n. 148/88.

2. Sanzioni irrogate

Nel corso del 2000 sono stati definiti n. 107 contesti di cui 71 conclusi con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per lire 54.000.000 e n. 36 con il proscioglimento degli incolpati.

Si aggiunge, per completezza d'argomento, che, per effetto della nuova disciplina del mercato dell'oro introdotta con legge 17.1.2000 n. 7, i contesti relativi a tale materia sono stati nel corso del 2000 soltanto n. 12 di cui n. 9 conclusi con l'applicazione di sanzioni pecuniarie per lire 3.186.000.000 e n. 3 con il proscioglimento degli incolpati.

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SERVIZIO POLITICA MONETARIA E DEL CAMBIO (822)

DIVISIONE SEGRETERIA (024)

N. 00121916 Roma, 10 Mag 2001
(da citare nella risposta)

Codice destinatario ES0095

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dipartimento del Tesoro - Direz. V
Via XX Settembre
00187 - ROMA

Rifer. a nota n. del

Fascicolo H1

Sottoclassificazione

Oggetto: Relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia valutaria
nell'anno 2000 (art. 40 D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148)

Si fa riferimento alla nota n. 233526 del 13.3.2001 concernente la relazione analitica annuale per l'anno 2000 sull'attività svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie, prevista dall'art. 40 del D.P.R. 31.3.1988 n. 148.

A tal riguardo, si rimanda preliminarmente alle considerazioni espresse sull'argomento con nota n. 35684 del 7.2.01 in occasione della trasmissione dei dati per la relazione del 1999. In particolare, si precisa che le informazioni fornite riguardano eventuali irregolarità in materia di segnalazioni statistiche ex art. 21 D.P.R. 148/88, obblighi informativi derivanti dal monitoraggio fiscale e divieti connessi a misure di embargo, che siano emerse in occasione dell'attività istituzionale di vigilanza condotta da questo Istituto nel corso del 2000.

Anche per l'anno 2000 non si sono riscontrate irregolarità della specie presso intermediari bancari e finanziari. Inoltre, per quanto concerne gli intermediari non bancari autorizzati a svolgere attività di cambiavalute, l'attività ispettiva, condotta nell'anno in misura più ridotta, non ha evidenziato infrazioni alle norme sulle segnalazioni statistiche da rassegnare all'UIC ex art. 21 D.P.R. 148/88.

Si porgono distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE



G. Cristini

V. Pontolillo

*Ministero delle Attività Produttive*

DGPS-Div. I/DAB
Prot n. 106438

05 LUG. 2001



A: Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V - Ufficio VII
Fax n.06-47613932
ROMA

TELEFAX

Oggetto: Relazione da obbligo di legge

Si fa riferimento alla nota n. 241559 dell'8 giugno 2001 con cui è stato chiesto l'avviso dello scrivente in merito alla relazione al Parlamento sull'attività di accertamento delle infrazioni valutarie svolta dalla Guardia di Finanza, dall'UIC e dalla Banca d'Italia nel 2000.

Al riguardo si rinvia a quanto comunicato con la nota n.S/102411/500 del 15 marzo 2001 in merito alla relazione del 1999, rilevando nel contempo l'esigenza di aggiornamento di alcune norme del d.P.R. 31.3.1988 per quanto concerne le attuali competenze in materia valutaria delle singole Amministrazioni (d.Lgs. 29 luglio 1999 n.300 art.28, comma 1, lettera b e decreto-legge 12 giugno 2001, n.217).

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianfranco Caprioli



U/C

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123
00184 ROMA
TEL. 06/46631

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

N. 551/dg 016338
DA CITARE NELLA RISPOSTA

ROMA 3 MAG. 2001

MINISTERO DEL TESORO
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Dipartimento del Tesoro
Direzione V
Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura

ROMA

OGGETTO: Relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia valutaria
nell'anno 2000 (art. 40 DPR 148/88).

Con riferimento alla nota del 13 marzo 2001 n. 233526 di codesto
Dicastero relativa alla richiesta della relazione di cui all'oggetto si trasmette, in
allegato, detta relazione relativa all'anno 2000 di questo Ufficio

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(G. Murabito)

(G. Moschetti)

Allegato:



FAX 06/46634274
INDIRIZZO TELEGRAFICO CAMBITAL
CODICE SWIFT CAMBITRR

CASELLA POSTALE N. 463
00100 ROMA
CENTRO CORRISPONDENZA

**RELAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 40 DEL D.P.R. 31 MARZO 1988 N. 148,
SULL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE
INFRAZIONI VALUTARIE SVOLTA DALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
NELL'ANNO 2000**

Nell'intento di ottemperare alle disposizioni dell'art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono state individuate talune tipologie di attività svolte dall'Ufficio che possono costituire oggetto della relazione in argomento, sulla base di una nozione estensiva del termine "infrazioni valutarie".

A tal proposito sono state prese in esame le seguenti attività di:

- a) accertamento delle violazioni delle disposizioni dell'art. 21 del D.P.R. n. 148 in materia di informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche. Ad avviso dello scrivente desta, comunque, ampie riserve la possibilità di qualificare come "valutarie" (e non come "statistiche") le infrazioni di cui trattasi;
- b) prevenzione ed accertamento di violazioni di norme che pur non annoverabili strettamente tra quelle valutarie, trovano comunque nel D.P.R. n. 148/88 la disciplina del relativo procedimento sanzionatorio.

a) ATTIVITA' PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 21 DEL D.P.R. N. 148 IN MATERIA DI INFORMAZIONI VALUTARIE PER FINALITÀ CONOSCITIVE E STATISTICHE

L'art. 21 del T.U. delle norme in materia valutaria (DPR 148/88) attribuisce all'Ufficio il potere di richiedere dati ed informazioni concernenti la gestione valutaria e le operazioni con l'estero, valutarie ed in cambi agli intermediari abilitati nonché, sulla base di direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad operatori con l'estero abituali ed altri soggetti privati; con decreto del Ministro del Tesoro del 4 maggio 1990 l'Ufficio è stato autorizzato a richiedere i dati e le informazioni in discorso ad operatori e privati. Per l'omessa comunicazione e la scientemente errata od incompleta comunicazione vengono applicate le specifiche sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 6 settembre 1989 n.322 ("Norme sul Sistema statistico nazionale"), peraltro con la procedura di cui al DPR 148/88.

L'Ufficio svolge attività di vigilanza ispettiva nei confronti degli intermediari abilitati effettuando ispezioni di carattere generale, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sopra richiamata. L'attività di accertamento non è comunque limitata ai soli accessi ispettivi ma si realizza anche attraverso interventi cartolari anche nei confronti di soggetti diversi dagli intermediari abilitati. Nell'ambito di tale attività sono state effettuate 29 verifiche (26 presso istituti di credito e 3 presso società di intermediazione mobiliare) che hanno dato esito alla redazione, a carico di due intermediari, di processi verbali di accertamento per violazioni attinenti alla omessa segnalazione di comunicazioni statistico - valutarie; su imput della Guardia di Finanza è stato elevato un processo verbale di accertamento nei confronti di un'impresa commerciale, per la medesima violazione. Le contestazioni sono state elevate a seguito di una fase di accertamento che ha tenuto conto sia delle risultanze ispettive sia delle spiegazioni fornite in merito dalle Direzioni degli intermediari interessati.

Per quanto riguarda il numero dei contesti instaurati a seguito di violazioni della normativa statistica si veda la seguente tabella A.